



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti

Laura Tricomi

Alessandra Dal Moro

Laura Scalia

Maura Caprioli

Presidente

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

DIRITTI
PERSONALITA'
STATUS

Ud.10/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18328/2025 R.G. proposto da:

Butera Fabio, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Lepri unitamente
all'avvocato

Vincenzo

Colarocco

-ricorrente-

contro

Gonzato Valentino, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico De Rossi
unitamente all'avvocato

Marco

Antonio

Dal

Ben

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 278/2025
depositata il 18/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dal
Consigliere Laura Tricomi.



FATTI DI CAUSA

1.1.- Valentino Gonzato conveniva avanti al Tribunale di Verona Fabio Butera, Gedi Gruppo Editoriale s.p.a. e Reti Televisive Italiane s.p.a. chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa, in conseguenza delle condotte di seguito esplicitate, nonché chiedendo la pubblicazione a loro spese dell'emananda sentenza. A fondamento delle domande l'attore allegava che: a) in data 9-8-2018 aveva pubblicato, quale giornalista professionista e collaboratore del quotidiano "Il Giornale di Vicenza" un articolo relativo ad una manifestazione di protesta tenutasi il 6 agosto 2018, davanti alla locale Questura, nel corso della quale alcuni cittadini extracomunitari richiedenti asilo, allora ospitati presso il centro San Paolo di Vicenza gestito dalla cooperativa Cosep, avrebbero lamentato, tra l'altro, di non avere accesso alla piattaforma di canali televisivi a pagamento della rete Sky; b) l'articolo aveva suscitato interesse mediatico, nell'opinione pubblica e nelle istituzioni; c) il giornalista freelance Fabio Butera il 10 agosto 2018 (*rectius* il 9 agosto 2018) aveva pubblicato nel proprio blog "Pha Bioh" un post in cui, riferendo di proprie verifiche sulla notizia, di fatto accreditava la tesi che si trattasse di una *fake news*, confezionata allo scopo di diffondere apprezzamenti negativi sui richiedenti asilo, o, quanto meno, che si trattasse di una notizia non adeguatamente verificata; d) da tale post era conseguita una campagna denigratoria ai danni dell'attore, il contenuto del post era stato ripreso da "La Repubblica" nella edizione online di data 11 agosto 2018 (e anche da "TGCOM24" del gruppo Mediaset, parimenti pubblicato online, che, riferendosi alla notizia, utilizzava l'espressione *fake news*; e) erano seguite reazioni sui social contro l'attore ed erano stati presentati nei suoi confronti numerosi esposti al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, sfociati in un procedimento disciplinare, che, all'esito dell'istruttoria, era stato archiviato. L'attore deduceva che le critiche formulate nei suoi confronti da Butera nel suo



post non si basavano su un'approfondita verifica dei fatti, denunciava la lesione della propria reputazione personale e professionale e chiedeva il risarcimento dei pregiudizi subiti anche sul piano psicologico, familiare ed in senso lato esistenziale.

Si costituivano in giudizio, con separate comparse, Butera, Gedi Gruppo Editoriale s.p.a. e Reti Televisive Italiane s.p.a eccependo l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande attoree e in ogni caso chiedendone il rigetto.

1.2.- Il Tribunale di Verona condannava il convenuto Fabio Butera a pagare a Valentino Gonzato la somma di euro 23.000,00, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, rigettando le altre domande dell'attore.

Il Tribunale, per quanto ancora di interesse, riteneva sussistente l'illecito contestato al Butera per non avere egli rimosso dal blog i commenti al suo post o per non avere fatto tempestivamente il necessario per rimuoverli, a nulla rilevando che non fosse riportato il nominativo di chi era destinatario dell'offesa, purché la persona fosse agevolmente identificabile, come nella specie. Il Tribunale provvedeva alla liquidazione del danno non patrimoniale secondo equità, ricorrendo alle "Tabelle di Milano" in vigore alla data della decisione (anno 2021), dettate per il ristoro al pregiudizio non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa e, selezionando ed applicando i parametri ivi previsti, riteneva congruo riconoscere a titolo risarcitorio l'importo di cui sopra.

1.3.- A seguito dell'appello proposto da Butera, si costituiva Gonzato che ne chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale.

La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto entrambi gli appelli, compensando le spese di giudizio tra le parti.

Per quanto di interesse, la Corte territoriale ha respinto la censura dell'appellante principale diretta a confutare la sentenza di primo grado



nella parte in cui si è ritenuto provato il fatto che Butera avesse effettivamente letto tutti i commenti, ne avesse colto la portata offensiva e volutamente e consapevolmente non li avesse rimossi e la censura dell'appellante principale con cui era stata criticata la quantificazione del danno; anche l'appello incidentale in tema di quantificazione del danno svolta con opposta deduzione è stata respinta.

1.4.- Butera ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con due mezzi, illustri con memoria.

Gonzalo ha replicato con controricorso e memoria.

È stata disposta la trattazione camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1.- Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c. nonché 595 e 185 c.p., con riguardo al combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 CEDU, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

A parere del ricorrente, la Corte d'Appello ha ingiustamente confermato la responsabilità del ricorrente ritenendo responsabile il gestore di un "blog" che non rimuove i commenti pubblicati da terzi, mentre in forza di una interpretazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. (nonché 2059 c.c.), in combinato disposto con gli artt. 595 e 185 c.p., conforme all'art. 10 CEDU questo non era possibile; in via gradata, per il non creduto caso in cui una simile interpretazione non si ritenesse consentita, prospetta l'opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale di dette norme nazionali sulla responsabilità, per contrasto con l'art. 117 Cost. (e anche dell'art. 21 Cost.) e la norma interposta di cui all'art. 10 CEDU.

Il ricorrente invoca il diritto alla libertà di espressione riconosciuto dall'art.10 CEDU e reputa che la Corte abbia confermato la condanna risarcitoria in suo danno mancando di adeguarsi alla sentenza della CEDU



del 7 gennaio 2025, Patrascu c. Romania, domanda n. 1847/21, in materia di commenti pubblicati da terzi su una pagina Facebook.

2.2.- È opportuno ricordare che la Corte territoriale, nell'esaminare il motivo di appello con cui Butera aveva contestato di avere letto i commenti di terzi, di averne colto la portata offensiva e di non averli rimossi volutamente e consapevolmente, ha richiamato i principi giurisprudenziali di legittimità in materia di responsabilità del blogger ex art.595, comma terzo, c.p., alla luce dei quali ha proceduto all'apprezzamento delle risultanze istruttorie. All'esito della disamina del compendio istruttorio ha affermato che «i documenti n. 12 e n.16 prodotti dal Gonzato comprovano più che sufficientemente la conoscenza da parte del Butera dei commenti di terzi pubblicati sulla sua pagina Facebook e anche la loro condivisione.», procedendo ad accurata disamina del loro contenuto ed ha concluso affermando che «Dunque, dopo la pubblicazione del post del 9-8-2018, il Butera è nuovamente intervenuto sulla propria pagina Facebook con le modalità di cui si è dato conto e da ciò, per un verso, si trae la prova diretta della consapevole condivisione dei due "commenti" specifici dei terzi di cui si è appena detto e, per altro verso, si trae la prova indiretta, desumibile univocamente anche dalla cronologia delle "attività" sul blog, della conoscenza da parte del Butera anche degli altri numerosi commenti diffamatori, rimossi solo dopo che il Gonzato ha instaurato il giudizio di primo grado.» (fol. 11). La decisione impugnata ha, quindi, affermato la responsabilità di Butera sulla scorta della accertata circostanza che egli, dopo avere avuto conoscenza dei contenuti diffamatori pubblicati da terzi sul blog non aveva provveduto a rimuoverli se non dopo l'inizio del processo di primo grado.

2.3.- Il ricorrente reputa ingiusta la conferma nell'*an* della sua responsabilità e sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto adottare una interpretazione conforme alle previsioni CEDU (e in particolare all'art. 10 della Convenzione), escludendo qualsiasi responsabilità di Butera per i



commenti pubblicati da terzi: a suo parere, rientra infatti, nella libertà di espressione del blogger aprire il blog a commenti di terzi e tale libertà sarebbe fatalmente compressa se al primo si impone di controllare e se del caso rimuovere i contenuti di quanto pubblicato da altri, rendendolo responsabile quando non procede in tal senso.

2.4.- Nella necessaria premessa che, nel caso in esame, la responsabilità è stata affermata ravvisando un mancato controllo ex post da parte del blogger e non un onere di controllo preventivo, la censura non merita accoglimento.

2.5.- Il principio di libertà di espressione è uno dei fulcri della Costituzione italiana che con l'art.21 riconosce la libertà di manifestazione del pensiero e stabilisce al primo comma «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.».

Anche l'art.10 della CEDU sancisce il fondamentale principio di libertà di espressione e, nel rimarcare che l'esercizio del diritto comporta doveri e responsabilità, prevede che possa essere sottoposto a condizioni o sanzioni che costituiscono, per quanto di interesse nel presente caso, misure necessarie alla protezione della reputazione o dei diritti altrui nel rispetto del principio di stretta legalità.

La Corte Costituzionale in tema ha affermato nella ordinanza n. 132 del 2020 che «7.2.- Per altro verso, il legittimo esercizio, da parte della stampa e degli altri media, della libertà di informare e di contribuire alla formazione della pubblica opinione richiede di essere bilanciato con altri interessi e diritti, parimenti di rango costituzionale, che ne segnano i possibili limiti, tanto nell'ottica costituzionale quanto in quella convenzionale. Fra tali limiti si colloca, in posizione eminente, la reputazione della persona, che costituisce al tempo stesso un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost. (sentenze n. 37 del 2019, n. 379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973) e una componente essenziale del



diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU (ex multis, Corte EDU, sentenza 6 novembre 2018, Vicent del Campo contro Spagna), che lo Stato ha il preciso obbligo di tutelare anche nei rapporti interpretati (in questo senso la menzionata sentenza Cumpănă della Corte EDU, paragrafo 91), oltre che un diritto espressamente riconosciuto dall'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Un diritto, altresì, connesso a doppio filo con la stessa dignità della persona (sentenza n. 265 del 2014 e, nella giurisprudenza di legittimità, ex plurimis Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 ottobre 2010, n. 4938), e suscettibile di essere leso dalla diffusione di addebiti non veritieri o di rilievo esclusivamente privato.».

2.6.- Questa linea di pensiero è stata ribadita nella sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2021 (p.6.2.), ove è presa in esame la gravità di condotte rappresentate da «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi.» ed è affermato che «Chi ponga in essere simili condotte – eserciti o meno la professione giornalistica – certo non svolge la funzione di “cane da guardia” della democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la pubblicazione di verità “scomode”; ma, all'opposto, crea un pericolo per la democrazia, combattendo l'avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione».

In questo quadro di riferimento, la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente risulta manifestamente infondata.

2.7.- E' opportuno anche ricordare che secondo un principio consolidato, la critica può non essere obiettiva né esatta ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi



anche in valutazioni e commenti "di parte", cioè non necessariamente obiettivi, purché si fondi sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (Cass. Sez. U. n. 28813/2011, Cass. n. 7274/2013; Cass. n. 1982/2014; Cass. n. 4068/2014, Cass. Pen, n. 34160/2017; Cass. n. 2357/2018).

2.8.- Tornando al caso in esame, si osserva, che nel rispetto dello stretto principio di legalità, in fase di merito è stata verificata la diffusione ad opera di terzi sul blog gestito da Butera, accessibile ad una pluralità di persone, di contenuti diffamatori e denigratori ex art.595 c.p. della reputazione del giornalista Gonzato perché fondati su fatti attribuitigli non veri, di cui il blogger era consapevole e che, pur avendone avuto cognizione, non aveva provveduto a rimuovere, come accertato dalla Corte d'appello.

Non pertiene, pertanto, alla fattispecie in esame il caso esaminato dalla decisione CEDU del 7 gennaio 2025, Patrascu c. Romania, che riguarda l'esercizio del diritto di critica e non la propalazione di fatti non veri ed è riferito al sistema normativo di altro Paese dell'Unione Europea.

2.9.- Quanto alla responsabilità del blogger per *culpa in vigilando*, questa Corte si è già pronunciata su fattispecie analoghe sia in sede penale che civile.

2.10.- Con consolidato indirizzo, in sede penale, è stato affermato che in tema di diffamazione, il "blogger" risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa, come nel caso in cui, venutone a conoscenza, non provveda



tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori (Cass. pen., n. 12546/2019; conf. Cass. pen., n. 7220/2021; Cass. pen., n. 13979/2021; Cass. pen., n.45680/2022; Cass. pen, 36433/2023).

2.11.- In sede civile, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sul blogger non gravi un dovere preventivo di selezione e controllo dei messaggi di commento dei terzi a quanto da lui pubblicato, a differenza del caso dell' "hosting provider attivo" che svolge un ruolo attivo di filtro, ed ha ravvisato la responsabilità del blogger che, a fronte di contenuti diffamatori riversati nel sito da terzi e di cui egli sia venuto a conoscenza, non si sia attivato *ex post* per rimuoverli tempestivamente (Cass. civ., n.24818/2023; Cass. n. 17360/2025).

2.12.- La sentenza impugnata, il cui percorso motivazionale è stato in precedenza sintetizzato, è in linea con detti principi e va confermata.

3.1.- Il secondo motivo, svolto in via subordinata, denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per assenza totale di motivazione sul *quantum* del risarcimento del danno, in relazione agli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c.

Il ricorrente sostiene che sarebbe da considerarsi solamente apparente la motivazione con cui la Corte di appello ha respinto il gravame relativo al *quantum* del risarcimento in difetto dell'esplicitazione di un suo autonomo convincimento.

3.2.- Il motivo è infondato.

3.3.- Giova premettere che la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso



argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019; v. anche Cass. n.21443/2022; Cass. n.7050/2024).

Inoltre, il vizio di motivazione che può essere lamentato a titolo di violazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. ai sensi dell'artt. 360 n. 4 c.p.c. è soltanto quello che sussiste in caso di mancanza assoluta dell'apparato grafico della motivazione ovvero della motivazione meramente apparente, perplessa ed incomprensibile. Invero, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cas. Sez. U. n. 22232/2016; Cass. n. 1986/2025; Cass. n. 6758/2022).

3.4.- Nel caso di specie la Corte di appello ha confermato la valenza diffamatoria della condotta ascritta a Butera *per culpa in vigilando* illustrata con puntuale motivazione, già prima ricordata, attraverso la ricostruzione dei comportamenti attivi ed omissivi dallo stesso realizzati nella gestione del blog rispetto ai commenti con contenuto diffamatorio che erano affluiti sul blog.

Quindi, in tema di quantificazione del danno, la Corte di appello ha motivato congruamente e ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale su entrambe le censure, svolte sia dall'appellante principale che dall'appellante incidentale.

Nel replicare alla censura dell'odierno ricorrente la Corte territoriale non si è limitata a rinviare acriticamente alla decisione del Tribunale, ma



l'ha confermata rimarcando che in primo grado erano stati valutati tutti i profili rilevanti, che ha evidenziato sottolineando – sul piano quantitativo - che «i commenti al post del Butera contenevano plurime affermazioni oggettivamente denigratorie nei riguardi del Gonzato » e - sul piano oggettivo - che «il loro contenuto rendeva agevolmente identificabile la persona offesa.»: sulla scorta di tali, ben evidenziati elementi, ha ritenuto di condividere la qualificazione come “non modesto” dell’elemento soggettivo connotante le condotte del blogger, consistite, nel non avere tempestivamente rimosso i commenti offensivi pubblicati sul suo blog (fol.11, sent. imp.).

Inoltre, nel respingere l'appello incidentale svolto da Gonzato, la Corte territoriale ha ulteriormente rilevato che «Neppure merita accoglimento la doglianza svolta dall'appellante incidentale circa la quantificazione del danno derivante dall'omessa tempestiva rimozione dei commenti, in tesi da liquidare nell'importo massimo previsto dalle tabelle di Milano. Anche sotto questo profilo, ritiene il Collegio di dover condividere la valutazione del Tribunale, che ha qualificato la diffamazione di media gravità ed ha congruentemente determinato in via equitativa l'importo risarcitorio in € 23.000,00 all'attualità, avuto riguardo ai noti criteri tabellari (media notorietà del diffamante, professione del diffamato, pluralità dei commenti offensivi, condotta omissiva e corrispondente intensità dell'elemento soggettivo, come già descritti). In particolare, si deve evidenziare, circa la diffusione del mezzo diffamatorio, che esso, benché potenzialmente diretto ad un'ampia platea di “lettori”, risultava in effetti circoscritto ai “visitatori” della pagina internet del Butera, ossia presentava una diffusività ad essi limitata, in assenza di contraria dimostrazione da parte del danneggiato» (fol.17, sent. imp.).

3.5.- È evidente che la sentenza impugnata ha accuratamente e congruamente apprezzato gli elementi già oggetto di valutazione da parte del Tribunale, al fine di pervenire alla complessiva liquidazione del danno,



ed ha tenuto particolarmente conto della specifica qualifica professionale del danneggiato, giornalista, e del contenuto diffamatorio riconnesso al comportamento professionale attribuitogli (avere diffuso *fake news* ovvero notizie false o fuorvianti) in presunta violazione delle regole deontologiche, nonché la non pervasiva diffusività dei commenti; la Corte territoriale ha, pertanto, illustrato in maniera adeguata le plurime ragioni della condivisione della decisione di primo grado in relazione alle censure svolte.

4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 =, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 aprile 2026.

Il Presidente
Alberto Giusti

